

## 2. Dal 1994 il pieno riconoscimento giuridico nel settore privato e pubblico

Prima del 1994 le società di ingegneria operavano in Italia sulla base di un riconoscimento che si fondava su tre sentenze della Cassazione (sezione seconda, n. 7263, 7264 e 7265 del 3 marzo 1986) che avevano legittimato l'operato di società di impiantistica nell'ambito del settore privato in quanto non riconducibili al divieto di svolgimento in forma societaria di attività professionali disposto dall'allora vigente (e oggi abrogata) legge 1815/39.

Quando l'OICE – all'epoca con 187 associati - ottenne, dopo una lunga “battaglia”, il riconoscimento giuridico attraverso l'articolo 17 della legge Merloni (l. 109/94 e s.m. e i.), si riuscì a superare il divieto della legge del 1939 permettendo a ingegneri e architetti di costituire una società di ingegneria nelle forme della **società di capitali o della società cooperativa**.

Il riconoscimento, inizialmente limitato sia nell'ambito applicativo (“ai fini della presente legge”, sui lavori pubblici), sia nell'ambito soggettivo (con il divieto di produzione di beni si penalizzarono proprio le società di *engineering and contracting* che le sentenze della Cassazione avevano sdoganato già negli anni '80), divenne pieno con la legge n. 216/95 (Merloni-bis) che eliminò il divieto di produzione di beni.

Successivamente, con la legge n. 415/98 (“Merloni-ter”) che soppresse l'inciso “ai fini della presente legge” il legislatore consentì espressamente, al di là della giurisprudenza del 1986, la costituzione di società di ingegneria **anche nel settore privato**.

Nel 1998 la “Merloni-ter” consentì inoltre la costituzione di **società di professionisti**, nelle forme delle società di persone e cooperative, composte da soci esclusivamente iscritti all'albo professionale, introducendo la prima e più avanzata disciplina delle società tra professionisti del nostro ordinamento, completata dal Dpr 554/99, prima e dal Dpr 207/2010 dopo.

Tale disciplina, anche in relazione alle recenti norme sulle società professionali di cui alla legge 183/2011, risulta essere l'**unica normativa a regolare l'esercizio in forma societario delle attività di ingegnere e di architetto** dal momento che l'articolo 10, comma 9 della citata legge del 2011 fa salvi (oltre alle associazioni professionali) i “diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Pertanto alle società di cui all'articolo 90 del Codice dei contratti pubblici non si applicano le norme della legge 183/2011 (che comprendono anche limiti al possesso del capitale sociale) e il regolamento sulle società tra professionisti previsto dall'articolo 10, comma 10 della legge 183, rimanendo esclusivamente le disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del regolamento a regolare la materia dell'esercizio in forma di impresa delle attività di ingegnere e di architetto.